



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P897 e P121/4109 sott.29

Roma, **02 APR. 2007**

P1312 - /

Al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento
Corso Tre Novembre, 11
38100 TRENTO
(Rif. note prot. n. 2006/5031/18822/Area 1 dell'11.08.2006 e
prot. n. 2007/1317/Area 1 del 16.01.2007)

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
S E D E
(Rif. nota 557/PAS.12268.13500.A(8) del 05.12.2006)

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Commercio
Ufficio Polizia Amministrativa
Via Petrarca, 34/1
38100 TRENTO
(Rif. nota prot. n. 7625/2600PA-9394V-AS/as/db
dell'08.08.2006)

OGGETTO: Parco acrobatico – Attività con caratteristiche di pubblico trattenimento e sportive.
Necessità di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. –Quesito.

Si fa riferimento alla nota indicata a margine con la quale codesto Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ha posto, sia a questo Dipartimento sia al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alcuni quesiti in merito al corretto inquadramento e relative normative tecniche di applicazione, rispettivamente da dare e da porre in essere, per i parchi acrobatici noti anche come parchi "avventura".

Innanzitutto si concorda con le osservazioni ed i pareri espressi da codesto Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed in particolare sul fatto che, trattandosi di aree recintate allestite con attrezzature fruibili dal pubblico previo pagamento di un biglietto, i parchi "avventura" rientrano fra i "locali" soggetti al controllo della competente Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (*in seguito* CPVLPS) ai sensi dell'art. 80 del TULPS.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

In merito ai restanti quesiti riguardanti la possibile individuazione dei parametri tecnici di valutazione per la progettazione e la costruzione in sicurezza dei parchi in questione si rappresenta quanto segue.

I "parchi avventura" rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale 19 agosto 1996 così come precisato all'art. 1 comma 1 lettera l) e/o i) in base alla presenza o meno, oltre alle "attrezzature specifiche" di tali parchi (ponti sospesi, teleferiche senza cabina, ecc.), di attrazioni dello spettacolo viaggiante. Si applicano dunque, alla generalità del parco, le indicazioni di sicurezza dello stesso decreto e, ove pertinenti, quelle specifiche di cui al Titolo VII (Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti) e/o al Titolo IX (Luoghi e spazi all'aperto).

Sulla sicurezza delle "attrezzature specifiche" dei parchi in questione, diverse dalle "attrazioni dello spettacolo viaggiante", mancano indicazioni nel decreto ministeriale 19 agosto 1996 ma, come previsto dall'art. 141 bis, comma 5, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, come aggiornato dal D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, è comunque "*richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza*".

Allo stato attuale, per i parchi "avventura", e relative specifiche attrezzature, è allo studio una norma europea, di prossima emanazione; per il momento comunque esistono, quale riferimento vincolante o di buona tecnica, le vigenti norme antinforturistiche a tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, le norme UNI sui dispositivi di sicurezza, quelle sulle attrezzature sportive (p.e. UNI sulle strutture artificiali per scalata), le regole di buona tecnica costruttiva (p.e. per il dimensionamento dei cavi di ancoraggio per gli operatori sui tetti), ecc..

Inoltre, poiché nei parchi "avventura", come giustamente osservato da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, esiste un forte coinvolgimento degli utenti nei giochi e nei percorsi acrobatici, diventa fondamentale una corretta gestione della sicurezza basata sulla scelta di adeguati dispositivi di protezione individuale (*in seguito* DPI), sorveglianza e manutenzione periodica degli stessi DPI e delle singole attrezzature, briefing informativi preventivi di tutti gli utenti sulle norme comportamentali e sull'uso dei DPI, adeguata formazione del personale di servizio, e così via.

Sulla questione aperta delle sollecitazioni fisiche degli spettatori, salvo quanto già previsto dalle vigenti norme europee per la sicurezza delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (EN 13814), non esiste, al momento, alcun riferimento legislativo o regolamentare.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Barzani)

SM